

**DELIBERAZIONE 7 SETTEMBRE 2021**

**373/2021/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5309/2021 IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1171<sup>a</sup> riunione del 7 settembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR), e il relativo Allegato A recante "Metodo Tariffario Idrico – MTI. Schemi regolatori";

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 104/2016/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015” (di seguito: deliberazione 104/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori”;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: TAR Lombardia) n. 1619/2018 (di seguito: sentenza n. 1619/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021 (di seguito: sentenza n. 5309/2021);
- la comunicazione prot. Autorità n. 29271 del 22 luglio 2021, recante “Diffida ad adempiere ai sensi del punto 1 e punto 2 della deliberazione 555/2020/R/IDR e dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del dPCM 20 luglio 2012”, inviata all’Ente Idrico Campano e al gestore GORI S.p.A.” (di seguito: comunicazione del 22 luglio 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
  - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
  - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
  - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, tra l'altro prevedendo che:
  - entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti dovessero aggiornare o redigere, se non ancora esistente, il piano economico finanziario di ciascun piano d'ambito sulla base della metodologia varata dall'Autorità;
  - un percorso di efficientamento e gradualità, basato sul confronto tra i costi computabili secondo la nuova metodologia tariffaria e i costi operativi e delle immobilizzazioni identificati nel piano d'ambito più recente (precedente alla revisione di cui al precedente alinea);
- nello specifico, ai fini della determinazione delle componenti dei costi operativi, dei costi delle immobilizzazioni e della componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti da riconoscere nel vincolo ai ricavi del gestore per le annualità 2012 e 2013, l'Autorità - all'articolo 4 dell'Allegato A alla citata deliberazione 585/2012/R/IDR - ha individuato regole di computo differenziate considerando le seguenti determinanti:
  - esistenza di un piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/06, casistica nell'ambito della quale rileva la distinzione tra la fattispecie in cui l'ultimo piano economico finanziario del piano d'ambito, o la sua revisione più recente, sia stato approvato dall'Ente competente in data anteriore al 1 gennaio 2008, e quella in cui sia stato approvato in data successiva al 31 dicembre 2007;
  - assenza di un Piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/06, alla data di entrata in vigore della deliberazione 585/2012/R/IDR;

- con riguardo al gestore GORI S.p.A., con deliberazione 104/2016/R/IDR, l’Autorità:
  - ha ritenuto necessario - in un’ottica di tutela dell’utenza, nonché in ragione della protratta inerzia dell’Ente di governo dell’ambito nel fornire le nuove valutazioni e determinazioni tariffarie di propria competenza - considerare l’istanza trasmessa dal gestore GORI S.p.A. (ai fini delle determinazioni tariffarie per i periodi 2012-2013 e 2014-2015) accolta dall’Ente di governo dell’ambito quale predisposizione tariffaria, a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso, secondo il meccanismo previsto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR per il superamento dei casi di inerzia;
  - ha disposto *“ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano, e prescrivendo all’Ente d’Ambito l’adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell’Allegato A”* alla citata deliberazione 104/2016/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la sentenza n. 5309/2021, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Roccarainola e altri avverso la sentenza n. 1619/2018, con cui il Tar Lombardia aveva rigettato il ricorso proposto avverso la citata deliberazione dell’Autorità 104/2016/R/IDR;
- in particolare, con la richiamata sentenza n. 5309/2021, il Consiglio di Stato ha:
  - ritenuto legittima la decisione dell’Autorità di approvare la tariffa sulla base dell’istanza presentata dal gestore a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso dell’Ente di governo dell’ambito;
  - accolto le censure concernenti *“la quantificazione delle tariffe sotto il profilo del difetto di istruttoria”* e - evidenziando come *“la questione riguarda in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, più favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d’ambito”*, nonché precisando che *“nel caso di specie non è contestato che il piano d’ambito sia stato adottato nel 2000, mentre è controverso tra le parti che esso abbia avuto attuazione”* – ha ravvisato *“l’esigenza di una istruttoria – in contraddittorio con gli enti appellanti - sullo stato di attuazione del piano quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione ed un eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l’adeguata tariffazione”*;
- contestualmente, il Consiglio di Stato ha statuito che:
  - *“per l’assoluta peculiarità della fattispecie, l’incremento tariffario previsto dalla delibera n. 104 debba essere ridotto solo del trenta per cento, non essendo comunque in discussione la misura delle pregresse consolidate tariffe e dovendosi attribuire comunque un peso preponderante all’avvenuta approvazione del piano”*;
  - la riduzione di cui al precedente alinea *“è disposta, fino alla nuova determinazione dell’Autorità, che dovrà sollecitamente intervenire ed espressamente e*

*concretamente motivare sugli effetti derivanti, ai fini della copertura dei costi, dai residui eventuali profili di non attuazione del piano, salvo eventuali conguagli finali da ordinarsi all'esito della rinnovazione (ove la riduzione dell'incremento qui annullato fosse da calcolarsi in misura inferiore al trenta per cento)";*

- peraltro, la medesima sentenza n. 5309/2021 ha chiarito che *“la rinnovazione dell'istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell'attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l'Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale (che ha solo un effetto conformativo istruttorio in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche)”*.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- avviare un procedimento finalizzato all'ottemperanza alla sentenza n. 5309/2021 del Consiglio di Stato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria - limitatamente ai profili richiamati in motivazione - sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR;
- nelle more della conclusione del suddetto procedimento, per effetto della citata sentenza n. 5309/2021, applicare – secondo quanto chiarito all'Ente Idrico Campano e al gestore GORI S.p.A. con comunicazione del 22 luglio 2021 – la decurtazione del trenta per cento all'incremento tariffario di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, che, pertanto, conserva transitoriamente efficacia, fatti salvi i conguagli al termine della conclusione del procedimento

#### **DELIBERA**

1. di avviare, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021, un procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria - limitatamente ai profili richiamati in motivazione - sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR;
2. di prevedere che nell'ambito del presente procedimento possano essere acquisite dai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2021;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità;
5. di disporre, nelle more della conclusione del suddetto procedimento e secondo quanto chiarito all'Ente Idrico Campano e al gestore GORI S.p.A. con comunicazione del 22 luglio 2021, per effetto della citata sentenza n. 5309/2021, l'applicazione di una decurtazione del trenta per cento all'incremento tariffario di cui alla deliberazione

- 104/2016/R/IDR, che, pertanto, conserva transitoriamente efficacia, fatti salvi i conguagli al termine della conclusione del procedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*